

**Causa C-600/23****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

2 ottobre 2023

**Giudice del rinvio:**

Cour de cassation (Belgio)

**Data della decisione di rinvio:**

8 settembre 2023

**Ricorrente:**

Royal Football Club Seraing

**Resistenti:**

Fédération internationale de football association (FIFA)

Unione europea delle federazioni calcistiche (UEFA)

Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA) ASBL

**Con l'intervento di:**

Doyen Sports Investment Limited (parte convenuta ai fini dell'estensione degli effetti della sentenza)

**I. Oggetto del procedimento principale**

- 1 Il procedimento principale verte su un ricorso proposto dalla Royal Football Club Seraing contro la Fédération internationale de football association (FIFA), l'Unione europea delle federazioni calcistiche (UEFA) e l'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (Federazione calcistica del Belgio, URBSFA), ai fini, sostanzialmente, di ottenere l'accertamento dell'illegittimità, alla luce del diritto dell'Unione, di norme stabilite dalla FIFA che prevedono il divieto per soggetti terzi di essere titolari di diritti economici di giocatori (pratiche denominate «*third party ownership*» o «*third party investment*»). Detto ricorso è

diretto altresì a ottenere un risarcimento del danno volto a compensare il pregiudizio che il Royal Football Club Seraing avrebbe patito in ragione dell'applicazione di detto divieto. Correlativamente, la commissione disciplinare della FIFA ha comminato al Royal Football Club Seraing sanzioni che sono state confermate mediante lodo del Tribunale arbitrale dello sport elvetico, lodo questo confermato dal Tribunale federale svizzero.

## **II. Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

- 2 Per potersi pronunciare nel procedimento principale, la Cour de cassation (Corte di cassazione) belga ritiene di dover sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in forza dell'articolo 267 TFUE, questioni vertenti sull'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, volte a stabilire se dette disposizioni ostino al riconoscimento di autorità di cosa giudicata e valore probatorio nei confronti di terzi a un lodo arbitrale, quando il sindacato di conformità al diritto dell'Unione è compiuto da un giudice di uno Stato che non è membro dell'Unione.

## **III. Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti all'applicazione di disposizioni di diritto nazionale come quelle di cui agli articoli 24 e 171[3], § 9, del Code judiciaire belge (codice di procedura civile belga), che sanciscono il principio dell'autorità di cosa giudicata di un lodo arbitrale il cui controllo di conformità al diritto dell'Unione è stato compiuto da un giudice di uno Stato che non è membro dell'Unione e che non può sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale.
- 2) Se l'articolo 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti all'applicazione di una norma di diritto nazionale che riconosce valore probatorio nei confronti dei terzi, fatta salva la prova contraria da fornire a cura di questi ultimi, a un lodo arbitrale il cui controllo di conformità al diritto dell'Unione è stato compiuto da un giudice di uno Stato che non è membro dell'Unione e che non può sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale.

## **IV. Principali disposizioni nazionali invocate**

- 3 Le disposizioni nazionali invocate sono, segnatamente, le seguenti.

**A. *Loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé (legge del 16 luglio 2004 recante il codice di diritto internazionale privato)***

– Articolo 22, paragrafo 1

«Una decisione giurisdizionale straniera esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata è dichiarata esecutiva, in tutto o in parte, in Belgio conformemente alla procedura di cui all'articolo 23».

– Articolo 26:

«Valore probatorio delle decisioni giurisdizionali straniere

§ 1. Una decisione giurisdizionale straniera fa fede in Belgio degli accertamenti compiuti dal giudice se soddisfa le condizioni previste ai fini della sua autenticità in base al diritto dello Stato in cui essa è stata pronunciata. Gli accertamenti compiuti dal giudice straniero non sono presi in considerazione nella misura in cui avrebbero effetti manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico.

§ 2. Con riferimento ai fatti accertati dal giudice straniero la prova contraria può essere fornita con qualsiasi mezzo giuridico».

**B. *Code judiciaire (codice di procedura civile)***

– Articolo 24:

«Ogni decisione definitiva ha autorità di cosa giudicata a decorrere dalla sua pronuncia».

– Articolo 28:

«Ogni decisione acquisisce forza di giudicato quando non può più essere oggetto di opposizione o di appello, ferme restando le eccezioni previste dalla legge e fatti salvi gli effetti dei ricorsi straordinari».

– Articolo 1713, paragrafo 9:

«Il lodo ha, nei rapporti tra le parti, i medesimi effetti di una decisione di un tribunale».

**V. *Presentazione dei fatti e del procedimento principale***

- 4 La prima resistente, la Fédération internationale de football association (FIFA), è un'associazione senza scopo di lucro di diritto svizzero la cui sede è sita a Zurigo, in Svizzera. Essa raggruppa le associazioni nazionali responsabili dell'organizzazione dell'attività calcistica e del controllo su di essa nei rispettivi paesi.

- 5 In base al suo statuto, essa dispone di un potere regolamentare che le consente di emanare regole vincolanti sia per i suoi membri che, direttamente o indirettamente per il tramite delle suddette associazioni, per le società calcistiche di ciascun paese e per i giocatori registrati in tali società.
- 6 Dette regole devono avere l'obiettivo di promuovere l'integrità, l'etica e lo spirito sportivo e di impedire che metodi e pratiche come la corruzione, il doping o la manipolazione delle partite mettano a rischio la loro integrità e quella delle competizioni, dei giocatori ufficiali e delle società, o diano luogo ad abusi.
- 7 La seconda resistente, l'Unione europea delle federazioni calcistiche (UEFA), è un'associazione senza scopo di lucro di diritto svizzero che ha la propria sede a Nyon, Svizzera, e che raggruppa le associazioni nazionali del continente europeo.
- 8 In base al suo statuto, essa ha, segnatamente, lo scopo di promuovere il calcio in Europa in uno spirito di «fair-play», di vigilare e controllare lo sviluppo dell'attività calcistica in Europa in tutte le sue forme e di preparare e organizzare competizioni internazionali fissando i criteri da rispettare ai fini della partecipazione, «impedire che metodi o pratiche mettano in pericolo la regolarità delle partite o delle competizioni o diano luogo ad abusi nel calcio» e «cercare di conseguire i propri obiettivi adottando tutte le misure che reputi opportune, come corpus di norme, accordi, convenzioni, decisioni o programmi» (articolo 2 dello statuto).
- 9 La terza resistente, l'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA), con sede a Bruxelles, Belgio, è un'associazione di fatto belga riconosciuta come organismo di pubblico servizio. Essa gestisce le due prime divisioni di calcio professionistico e il calcio amatoriale in Belgio, unitamente ad altre associazioni. Sono suoi membri effettivi, in particolare, le società calcistiche. È l'associazione nazionale belga membro delle prime due resistenti. Essa è tenuta a rispettare e far rispettare dalle società belghe lo statuto, i regolamenti e le decisioni della FIFA e della UEFA, fatti salvi i principi generali del diritto, le disposizioni di ordine pubblico e le leggi nazionali, regionali e comunitarie in materia. Inoltre, il suo statuto le conferisce un potere regolamentare, esecutivo, sportivo, disciplinare e giurisdizionale nei confronti delle società belghe.
- 10 La parte convenuta ai fini dell'estensione degli effetti della sentenza, la Doyen Sports Investment Limited, è una società privata di diritto maltese, avente la propria sede a Sliema, Malta. La sua attività commerciale si concentra sull'assistenza finanziaria alle società calcistiche in Europa. In base al suo statuto, essa ha, segnatamente, per oggetto (a) l'acquisto di calciatori e (b) di allenatori e di manager; (c) la rappresentanza di calciatori, allenatori e manager; (d) il trasferimento di calciatori, allenatori e manager tra le diverse società; (e) la rappresentanza delle società; (f) il ricavo di profitti dalle società calcistiche o l'assunzione di un ruolo attivo nella loro gestione quotidiana, fermo restando il rispetto del regolamento della FIFA e di ogni altro pertinente regolamento

nazionale o internazionale, e (g) la concessione di finanziamenti alle società calcistiche.

- 11 La parte ricorrente, il Royal Football Club Seraing, con sede a Seraing, Belgio, è un'associazione senza scopo di lucro di diritto belga che dirige la società calcistica di Seraing, affiliata all'URBSFA. Nel corso della stagione 2013–2014, la società è stata rilevata da nuovi dirigenti con *«l'ambizione di riportare la società (...) tra quelle di punta a livello nazionale in Belgio, se non addirittura a livello internazionale»*. Essa *«gioca attualmente ancora nella prima divisione dilettanti, vale a dire nell'anticamera del calcio professionistico, cui legittimamente ambisce ad accedere quanto prima, il che presuppone che essa possa rafforzarsi dal punto di vista sportivo e finanziario»*.
- 12 La FIFA ha adottato un «regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori» (in prosieguo: il «regolamento STP»), che fissa regole universali e vincolanti con riferimento allo status dei giocatori e alla loro qualifica ai fini della partecipazione al calcio organizzato. Talune disposizioni di detto regolamento sono direttamente vincolanti a livello nazionale e devono essere recepite senza modifiche nel regolamento delle associazioni nazionali. Altre devono essere integrate da ciascuna associazione nel proprio regolamento.
- 13 Il 26 settembre 2014, un comunicato stampa della FIFA annuncia che, *«al fine di tutelare l'integrità del calcio e dei giocatori, il comitato esecutivo ha adottato una decisione di principio che vieta la titolarità, da parte di terzi, di diritti economici di giocatori e prevede un periodo transitorio»*.
- 14 Con circolare del 22 dicembre 2014 diretta ai suoi membri, la FIFA ha informato le associazioni nazionali e, quindi, l'URBSFA che il suo comitato esecutivo aveva approvato, in occasione della sua riunione del 18 e del 19 dicembre 2014, *«talune nuove disposizioni da inserire nel regolamento [STP] vertenti sulla titolarità da parte di terzi dei diritti economici dei giocatori e l'influenza di soggetti terzi sulle società»*, precisando che tali disposizioni sarebbero entrate in vigore il 1° gennaio 2015 e che avrebbero dovuto essere incluse nell'elenco delle disposizioni vincolanti a livello nazionale.
- 15 Il nuovo articolo 18 bis del regolamento STP («Influenza di soggetti terzi sulle società») dispone, a partire dal 1° gennaio 2015, quanto segue:
  1. *«Nessuna società può sottoscrivere contratti che consentano alla(e) società concorrente(i) e viceversa, o a terzi, di acquistare, nel quadro dell'attività o dei trasferimenti, la capacità di influire sull'indipendenza o sulla politica delle società o, ancora, sulle performance delle sue squadre.*
  2. *«La commissione disciplinare della FIFA può comminare sanzioni alle società che non rispettano gli obblighi previsti nel presente articolo»*.

- 16 L'articolo 18 *ter* («Titolarità da parte di terzi di diritti economici dei giocatori») del medesimo regolamento prevede, dal 1° gennaio 2015, quanto segue:

*«1. Nessuna società o giocatore può sottoscrivere accordi con un terzo che consentano a quest'ultimo di pretendere, in tutto o in parte, un'indennità dovuta in relazione al futuro trasferimento di un giocatore da una società verso un'altra o di vedersi riconoscere l'attribuzione di diritti in relazione a un trasferimento o a una futura indennità di trasferimento.*

*2. Il divieto sancito nel comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2015.*

*3. Gli accordi rientranti nel comma 1 anteriori al 1° maggio 2015 possono mantenere validità sino alla loro scadenza contrattuale. Tuttavia, la loro durata non può essere prorogata.*

*4. La durata di tutti gli accordi rientranti nel comma 1 sottoscritti tra il 1° gennaio 2015 e il 30 aprile 2015 non può essere superiore a un anno a decorrere dalla data di efficacia.*

*5. Entro la fine del mese di aprile 2015, tutti gli accordi esistenti rientranti nel comma 1 devono essere registrati sul [Transfer Matching System]. Tutte le società che hanno sottoscritto accordi di questa natura li devono inserire – nella loro interezza e completi di tutte le modifiche o allegati – all'interno del [Transfer Matching System], specificando le informazioni relative al terzo interessato, il nome completo del giocatore e la durata dell'accordo.*

*6. La commissione disciplinare della FIFA può comminare sanzioni disciplinari alle società o ai giocatori che non rispettano gli obblighi contenuti nel presente allegato».*

- 17 Pertanto, ai sensi dell'articolo 18 *ter*, (i) la conclusione di nuovi accordi in violazione di detta disposizione è integralmente vietata a partire dal 1° maggio 2015; (ii) eventuali contratti possono ancora essere stipulati ed entrare in vigore tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2015, ma restano validi soltanto per un anno a decorrere dalla loro firma; (iii) i contratti conclusi ed entrati in vigore anteriormente al 1° gennaio 2015 continuano ad applicarsi sino alla data della loro scadenza contrattuale, ma non possono essere prorogati oltre.
- 18 Ai sensi di queste disposizioni, si intende per soggetto terzo qualsiasi «parte diversa dal giocatore trasferito, dalle due società che trasferiscono il giocatore l'una all'altra, o dalla società presso la quale il giocatore è tesserato» (regolamento STP, definizioni, punto 14).
- 19 Il 30 gennaio 2015, la ricorrente ha stipulato un accordo con la Doyen Sports la cui scadenza contrattuale era fissata per il 1° luglio 2018. Detto accordo prevedeva la conclusione di future convenzioni specifiche di finanziamento per tutti i giocatori della ricorrente che sarebbero stati scelti di comune accordo dalle due

parti e regolava il trasferimento dei diritti economici di tre giocatori specificamente indicati; in base a detto accordo, la Doyen Sports acquisiva la titolarità del 30 % «*del valore finanziario derivante dai diritti federativi*» di tali giocatori, con l'impegno della ricorrente a non cedere a terzi la sua parte di diritti economici di questi ultimi «*in maniera indipendente e autonoma*».

- 20 Il 3 aprile 2015 la Doyen Sports ha convenuto, segnatamente, le tre resistenti dinanzi al tribunal de commerce francophone de Bruxelles (Tribunale del commercio di Bruxelles di lingua francese); l'8 luglio 2015 la ricorrente è intervenuta volontariamente nel procedimento.
- 21 Quest'ultima ha chiesto al Tribunale, in particolare, di accertare l'illegittimità, alla luce del diritto dell'Unione e, più in particolare, del diritto alla libera circolazione dei capitali, del diritto alla libera prestazione dei servizi, del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e del diritto della concorrenza, di un divieto generale delle pratiche escluse dagli articoli 18 *bis* e 18 *ter* del regolamento STP (dette *third party ownership* o *third party investment*), di dichiarare la nullità di tutti i regolamenti contenenti un siffatto divieto generale e di ingiungere alla UEFA di modificare il suo «regolamento sulla concessione delle licenze alle squadre e sul fair play finanziario» in modo da renderlo compatibile con la pratica della *third party ownership* o *third party investment*, nonché di versarle, in applicazione dell'articolo 1382 del previgente Code civil (codice civile) belga, ai sensi del quale qualunque fatto dell'uomo che cagiona ad altri un danno, obbliga colui per colpa del quale si è verificato il danno a risarcirlo, l'importo provvisorio di EUR 500 000 a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell'applicazione degli articoli 18 *bis* e 18 *ter* di detto regolamento.
- 22 Il 7 luglio 2015 la ricorrente e la Doyen Sports hanno raggiunto un accordo, simile all'accordo del 30 gennaio 2015, vertente sulla cessione del 25 % dei diritti economici di un nuovo giocatore, specificamente indicato.
- 23 Il 4 settembre 2015 la commissione disciplinare della FIFA ha dichiarato la ricorrente responsabile della violazione dei succitati articoli 18 *bis* e 18 *ter* in ragione dell'intervenuta conclusione di detti accordi; le ha vietato di registrare giocatori per quattro periodi di tesseramento e l'ha condannata a pagare un'ammenda di 150 000 franchi svizzeri.
- 24 Il 7 gennaio 2016 la commissione d'appello della FIFA ha respinto l'impugnazione proposta dalla ricorrente avverso detta decisione.
- 25 Il 9 marzo 2016 la ricorrente ha proposto appello avverso detta decisione del 7 gennaio 2016 dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport elvetico da essa adito conformemente a una clausola arbitrale contenuta nello statuto della FIFA.
- 26 Con sentenza del 17 novembre 2016, il tribunal de commerce francophone de Bruxelles (Tribunale del commercio di Bruxelles di lingua francese) ha dichiarato la propria incompetenza in relazione alle domande della ricorrente.

- 27 Il 19 dicembre 2016 la ricorrente ha proposto appello avverso detta decisione.
- 28 In un lodo del 9 marzo 2017, il Tribunale arbitrale ha considerato che il diritto applicabile era composto
- dai regolamenti della FIFA e dal diritto svizzero, ivi compresa la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»);
  - dal diritto dell'Unione, segnatamente, le disposizioni dei Trattati in materia di libera circolazione e di concorrenza, queste ultime quali disposizioni imperative di diritto straniero ai sensi dell'articolo 19 della legge federale svizzera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987.
- 29 Esso ha riconosciuto la legittimità degli articoli 18 *bis* e 18 *ter* del regolamento STP, ha ridotto a tre periodi il divieto di tesseramento di giocatori e ha confermato l'ammenda.
- 30 Il 15 maggio 2017, la ricorrente ha presentato dinanzi al Tribunale federale svizzero una richiesta di annullamento del lodo del 9 marzo 2017. Quest'ultimo ha respinto detta richiesta con sentenza del 20 febbraio 2018.
- 31 Dinanzi alla cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles), la ricorrente ha chiesto l'accertamento della responsabilità delle tre resistenti ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del code civil (codice civile). Essa ha sostenuto che le tre resistenti violavano il diritto dell'Unione, impedendole di stipulare accordi «*third party investment*» o «*third party ownership*», che detta violazione del diritto dell'Unione la privava di un mezzo di finanziamento o di sviluppo e che le sanzioni disciplinari avevano avuto conseguenze pregiudizievoli.
- 32 L'impossibilità di rafforzare il nucleo della propria squadra acquisendo nuovi giocatori avrebbe ostacolato la crescita a livello sportivo della squadra. Alla società era stato altresì impedito, per tre periodi consecutivi, di tesserare nuovi ragazzi o di prolungare il tesseramento dei ragazzi già parte di essa, il che aveva comportato la cancellazione e la mancata adesione di una decina di squadre, con un conseguente mancato guadagno in termini di diritti di affiliazione versati dai nuovi arrivati e di biglietti di ingresso incassati in occasione delle partite disputate in seno alla società.
- 33 La ricorrente chiedeva alla cour d'appel [de Bruxelles] (Corte d'appello di Bruxelles) di accertare l'illegittimità degli articoli 18 *bis* e 18 *ter* del regolamento STP in quanto in contrasto con il diritto dell'Unione e con la CEDU, il che comportava, a suo avviso, la responsabilità della FIFA.
- 34 Essa sollevava 13 motivi:
- 1) la violazione del diritto alla libera circolazione dei capitali;



- 2) la violazione della libera prestazione dei servizi;
  - 3) la violazione della libera circolazione dei lavoratori;
  - 4) la violazione dell'articolo 102 TFUE;
  - 5) la violazione dell'articolo 101 TFUE;
  - 6) la violazione del diritto di proprietà come garantito dalla CEDU;
  - 7) l'illegittimità della regola della UEFA in materia di «fair-play finanziario» alla luce del diritto dell'Unione (articoli 63, 101 e 102 TFUE);
  - 8) l'illegittimità delle sanzioni alla luce delle «libertà fondamentali dell'Unione europea»;
  - 9) l'illegittimità delle sanzioni alla luce del principio di proporzionalità;
  - 10) l'illegittimità delle sanzioni alla luce del principio della personalità delle pene;
  - 11) il Tribunale arbitrale dello sport non soddisfa i requisiti di indipendenza e di imparzialità previsti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 6 della CEDU;
  - 12) l'imposizione di detto arbitrato obbligatorio ha aggravato gli effetti delle violazioni delle libertà fondamentali dell'Unione europea e, in senso più ampio, ha privato dette parti dei diritti dell'Unione loro garantiti;
  - 13) l'assenza di exequatur del lodo del 9 marzo 2017 del Tribunale arbitrale dello sport.
- 35 Come osservato dalla cour d'appel [de Bruxelles] (Corte d'appello di Bruxelles), la ricorrente sostiene così che gli articoli 18 *bis* e 18 *ter* del regolamento STP violano numerose disposizioni del Trattato FUE e della CEDU. Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo si riferiscono alla violazione di libertà fondamentali. Il quarto e il quinto motivo riguardano il diritto della concorrenza. Il sesto motivo verte sul diritto di proprietà come garantito dalla CEDU. L'ottavo motivo riguarda la legittimità delle sanzioni disciplinari. I motivi da 9 a 13 concernono (i) la legittimità delle sanzioni disciplinari ad essa comminate dalla FIFA e (ii) la legittimità del lodo alla luce del diritto dell'Unione.
- 36 Per quanto attiene alle libertà garantite dall'Unione, la ricorrente ha sostenuto, in particolare, che il divieto controverso era tale da ostacolare la libera circolazione dei capitali poiché, come nel caso di specie, esso impedisce a un *third party owner* maltese di investire in una società belga. Detto divieto restringe la libera circolazione dei servizi poiché l'effetto deflattivo da esso generato sui costi «giocatori» (salari, trasferimenti, ecc.) comporta una diminuzione del volume dei servizi. Essa sostiene che il divieto di *third party ownership* limiterà le

opportunità di cui dispongono determinati cittadini europei (i calciatori professionisti il cui trasferimento internazionale avrebbe potuto essere reso possibile da un apporto a titolo di «*third party ownership*») di lasciare il proprio Stato membro di origine per trovare un ingaggio in una squadra stabilita in un altro Stato membro. Essa ritiene che queste restrizioni alla libera circolazione dei capitali, dei servizi e dei lavoratori non possano essere in alcun modo giustificate da un motivo imperativo di interesse generale.

- 37 Per quanto attiene al diritto della concorrenza, essa osserva, con riferimento all'articolo 102 TFUE, che, posto che la FIFA si è arrogata il potere esclusivo di disciplinare il mercato dei trasferimenti (e di estendere poi la sua attività di regolamentazione ai terzi presenti su tale mercato), è incontestabile che essa detiene una posizione dominante su detto mercato. L'abuso consiste nell'escludere, in termini assoluti, dal mercato interessato tutti gli operatori presenti e potenziali che non sono società al fine di riservare tale mercato ai suoi membri ultimi, le società.
- 38 Quanto all'articolo 101 TFUE, essa ritiene che gli articoli 18 *bis* e 18 *ter*, che possono essere considerati come il prodotto di un accordo tra i membri della FIFA, con la partecipazione della UEFA, comportino restrizioni della concorrenza. Le restrizioni alla libertà di investimento limitano la libertà di finanziamento delle società e colpiscono al cuore le dinamiche concorrenziali: le società si vedono limitate nella definizione della loro politica di ingaggi. Sono i consumatori del prodotto «calcio» che si troveranno a dover fruire di un prodotto di minore qualità.
- 39 La FIFA, su cui grava l'onere di dimostrare che il divieto generale della pratica di *third party ownership* o *third party investment* è giustificato e proporzionato alla realizzazione dei suoi obiettivi legittimi, non fornisce tale prova.
- 40 Per quanto attiene alla legittimità delle sanzioni, essa sostiene che ogni sanzione fondata su una regola lesiva delle libertà dell'Unione viola, essa stessa, dette libertà.
- 41 La FIFA ha contestato tutti i motivi dedotti dalla ricorrente, sostenendo, in particolare, che l'effetto positivo della cosa giudicata collegato al lodo del 9 marzo 2017 del Tribunale arbitrale dello sport impediva di rimettere in discussione la legittimità del divieto di *third party ownership* nell'ambito di detto procedimento.
- 42 Con riferimento ai motivi da 1 a 6 e 8, la cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles) dichiara che risulta dall'articolo 1713, paragrafo 9, del codice di procedura civile nonché dagli articoli 24 e 28 dello stesso codice che un lodo arbitrale ha autorità di cosa giudicata a partire dalla data in cui è stato emanato senza che debba essere preliminarmente espletata una procedura di exequatur, fatto salvo un annullamento da parte del giudice statale. Nella specie, il lodo è definitivo e ha acquisito efficacia di cosa giudicata a seguito del rigetto, da

parte del Tribunale federale svizzero, del ricorso di annullamento in data 20 febbraio 2018. Orbene, il lodo definisce la controversa questione della compatibilità degli articoli 18 *bis* e 18 *ter* del regolamento con il diritto dell'Unione, posta in termini identici dinanzi alla cour d'appel [de Bruxelles] (Corte d'appello di Bruxelles) nell'ambito dell'azione di responsabilità civile.

- 43 Con riferimento ai motivi da 9 a 13, la cour d'appel [de Bruxelles] (Corte d'appello di Bruxelles) ha dichiarato che la ricorrente contesta invano la validità delle sanzioni disciplinari disposte dal Tribunale arbitrale dello sport e la validità del lodo. La competenza del Tribunale arbitrale dello sport non è stata contestata da nessuna delle parti. È, pertanto, infondata l'eccezione di illegittimità delle sanzioni disciplinari dedotta dalla natura obbligatoria dell'arbitrato. Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, un collegio arbitrale non è un organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 TFUE e non può, pertanto, sollevare questioni pregiudiziali.
- 44 Essa ha ritenuto che l'impossibilità per un collegio arbitrale, belga o straniero, di adire la Corte di giustizia, risultante dall'articolo 267 TFUE come interpretato dalla Corte di giustizia, non ha, di per sé, l'effetto di invalidare le decisioni di detto collegio alla luce dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.
- 45 Essa ha ricordato che, in una sentenza del 20 febbraio 2018, motivata in maniera circostanziata, il Tribunale federale svizzero aveva confermato la sua giurisprudenza anteriore e dichiarato che il Tribunale arbitrale dello sport è un vero e proprio collegio arbitrale indipendente e imparziale e che non aveva nessun motivo di intervenire su una giurisprudenza solidamente consolidata.
- 46 In forza dell'articolo 22, paragrafo 1, del codice di diritto internazionale privato belga, tutte le decisioni straniere sono riconosciute di pieno diritto in Belgio senza che sia necessario ricorrere ad alcuna procedura. Alla luce di tale riconoscimento, una decisione straniera può acquisire autorità di cosa giudicata in Belgio. L'effetto positivo della cosa giudicata collegato alla sentenza del 20 febbraio 2018 del Tribunale federale svizzero impedisce alla ricorrente di rimettere in discussione dinanzi alla cour d'appel [de Bruxelles] (Corte d'appello di Bruxelles) lo status di giudice indipendente e imparziale del Tribunale arbitrale dello sport e la validità del lodo, in particolare, alla luce del principio di proporzionalità.
- 47 Infine, l'exequatur riguarda unicamente l'esecuzione forzata della decisione, vale a dire la sua esecuzione coatta. Un lodo arbitrale non perde validità per il solo fatto di non essere stato oggetto di una siffatta procedura. È pertanto infondata l'eccezione di illegittimità delle sanzioni dedotta dalla mancanza di exequatur della sentenza (motivo n. 13).
- 48 Le sanzioni disciplinari che il Tribunale arbitrale dello sport commina in applicazione degli articoli 18 *bis* e 18 *ter* del regolamento STP sono inflitte alla ricorrente e non ai terzi, che restano liberi di praticare lo sport del calcio. Queste

sanzioni non sono, pertanto, illegittime alla luce del principio della personalità delle pene (motivo n. 10).

- 49 La cour d'appel [de Bruxelles] (Corte d'appello di Bruxelles) ha, quindi, concluso che i motivi dedotti in relazione alla violazione del diritto dell'Unione e dei diritti garantiti dalla CEDU erano irricevibili o infondati. Non sono stati pertanto dimostrati gli asseriti illeciti contestati alla FIFA. La domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente è, pertanto, infondata.
- 50 Con sentenza pronunciata il 12 dicembre 2019, la cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles) ha quindi respinto l'appello proposto dalla ricorrente avverso la decisione del 17 novembre 2016 e dichiarato infondate le domande da essa presentate.
- 51 La ricorrente ha presentato ricorso in cassazione avverso detta sentenza.

## **VI. Argomenti delle parti nel procedimento principale**

- 52 La ricorrente formula dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) tre motivi.

### **A. Primo motivo**

- 53 Con il suo primo motivo, relativo alla natura obbligatoria dell'arbitrato, essa invoca la violazione delle seguenti disposizioni:
- articolo 19, paragrafo 1, TUE;
  - articoli 18, 45, 56, 63, 101, 102, 267 e 344 TFUE;
  - articoli 15, 16 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
  - articolo 1, articolo 2, punto 1, articoli 4 e 5 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea;
  - principio di effettività del diritto dell'Unione;
  - principio del primato del diritto dell'Unione sulle disposizioni nazionali, risultante, in particolare, dall'articolo 4 TUE e dall'articolo 288 TFUE;
  - articoli da 23 a 28 e 1713, § 9, del codice di procedura civile;

- articoli da 22 a 27 della legge del 16 luglio 2004 recante il codice di diritto internazionale privato;
  - articoli 1383 e 1384 del codice civile;
  - articolo 149 della Constitution (Costituzione).
- 54 Con una prima parte, la ricorrente ricorda di aver dedotto, dinanzi alla cour d'appel (Corte d'appello), che l'arbitrato obbligatorio dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport ad essa imposto unilateralmente aggrava le violazioni delle libertà fondamentali dell'Unione e, più in generale, la priva dei diritti che le sono garantiti dal diritto europeo.
- 55 Nel caso AT.40208, International Skating Union's Eligibility Rules, riferendosi alle clausole arbitrali a favore del Tribunale arbitrale dello sport imposte dallo statuto della federazione internazionale del pattinaggio, la Commissione europea ha deciso che «(57) le norme in materia di arbitrato di appello sono previste dall'articolo 25 della Costituzione di [detta federazione] e dispongono che "le decisioni del Tribunale arbitrale dello sport sono definitive e vincolanti, restando esclusa la competenza del tribunale civile". (58) (...). Le norme relative all'arbitrato di appello rafforzano le restrizioni della concorrenza (...). La Commissione ritiene che le norme in materia di arbitrato di appello rafforzino le restrizioni della concorrenza causate dalle norme sull'ammissibilità (...). Applicate congiuntamente con le norme sull'ammissibilità, le norme in materia di arbitrato di appello rafforzano la restrizione della loro libertà commerciale e la preclusione dei potenziali concorrenti [della federazione internazionale di pattinaggio]».
- 56 La ricorrente ha altresì sostenuto che, nella sua sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C-284/16, EU:C:2018:158), la Corte di giustizia ha ribadito la subordinazione dell'istituto dell'arbitrato a un vero e proprio controllo giurisdizionale laddove siano in gioco disposizioni fondamentali del diritto dell'Unione e che essa ne ha dedotto, in sostanza, che uno Stato membro viola il suo obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione e l'autonomia di detto diritto quando consente di assoggettarsi a determinate tipologie di arbitrato. Anche quando si tratta di un «arbitrato commerciale», frutto dell'autonomia della volontà delle parti, è indispensabile che esista un controllo giurisdizionale con la possibilità di porre questioni pregiudiziali che consentano di garantire il rispetto dell'ordine pubblico dell'Unione europea. Al pari (se non più) di un arbitrato imposto da due Stati membri nel quadro di un trattato bilaterale, l'obbligo, previsto nello statuto della FIFA, di ricorrere all'arbitrato dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport ostacola la piena efficacia del diritto dell'Unione e lede l'autonomia di detto diritto, in particolare impedendo la proposizione di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 57 Essa osserva che, in nessuno dei suoi passaggi, la sentenza impugnata prende posizione su detto motivo dedotto con riferimento al fatto che l'arbitrato

obbligatorio dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport, combinato con il carattere estremamente marginale del controllo di legittimità esercitato dal Tribunale federale svizzero, osta a un'effettiva applicazione del diritto dell'Unione. Esso non è pertanto adeguatamente motivato (articolo 149 della Costituzione).

- 58 Con una seconda parte di questo primo motivo, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non esamina se il lodo del Tribunale arbitrale dello sport del 9 marzo 2017, cui riconosce autorità di cosa giudicata, rispetti le disposizioni fondamentali dell'Unione benché detto lodo non sia stato oggetto di un controllo di conformità a detto diritto.
- 59 In forza del principio riconosciuto dall'articolo 344 TFUE, gli Stati membri – tra cui il Belgio – non possono consentire che una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dei Trattati sia sottoposta a un modo di composizione diverso da quelli previsti da questi ultimi (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C-284/16, EU:C:2018:158, punto 3[2]). Dall'altro, il diritto dell'Unione *«si caratterizza (...) per la circostanza di essere una fonte autonoma, costituita dai Trattati, per il suo primato sui diritti degli Stati membri nonché per l'efficacia diretta di tutta una serie di disposizioni applicabili ai loro cittadini e agli stessi Stati membri (...). Per garantire la preservazione delle caratteristiche specifiche e dell'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione, i Trattati hanno istituito un sistema giurisdizionale destinato ad assicurare la coerenza e l'unità nell'interpretazione del diritto dell'Unione»* (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C-284/16, EU:C:2018:158, punti 33 e 35).
- 60 Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, spetta ai giudici nazionali e alla Corte di giustizia garantire la piena applicazione del diritto dell'Unione nell'insieme degli Stati membri. In tale contesto, la chiave di volta del sistema giurisdizionale così concepito è costituita dal procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C-284/16, EU:C:2018:158, punti 36 e 37).
- 61 Se le modalità di attuazione del principio dell'autorità di cosa giudicata rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi, *«[e]sse non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)»* (sentenza del 3 settembre 2009, Fallimento Olimpclub, C-2/08, EU:C:2009:506, punto 24).
- 62 Se, quando, in ragione della volontà delle parti in causa, la controversia tra di loro insorta è definita mediante una decisione resa da un collegio arbitrale che non può essere considerato come una «giurisdizione di uno degli Stati membri» ai sensi dell'articolo 267 TFUE e che non è, quindi, abilitato ad adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale, il controllo esercitato dalle giurisdizioni di uno Stato membro può avere carattere limitato, ciò può accadere soltanto *«purché le disposizioni*

*fondamentali del diritto dell'Unione possano essere esaminate nell'ambito di tale controllo e, se del caso, essere oggetto di un rinvio in via pregiudiziale» (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C-284/16, EU:C:2018:158, punti 54 e 55). Questo controllo delle disposizioni fondamentali del diritto dell'Unione e specialmente di quelle che rientrano nell'ordine pubblico europeo è tanto più essenziale quando l'arbitrato è «imposto» dallo statuto di un'associazione come la FIFA.*

- 63 Gli articoli da 23 a 28 del codice di procedura civile e da 22 a 29 del codice di diritto internazionale privato non possono precludere l'impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali di uno Stato membro dei punti giudicati, nell'ambito di un altro procedimento, da un collegio arbitrale in merito all'interpretazione delle disposizioni di ordine pubblico del diritto dell'Unione, vertenti, segnatamente, sulla libera circolazione dei lavoratori (articoli 45 TFUE e 15 della Carta), sulla libera prestazione dei servizi (articoli 56 TFUE e 16 della Carta), sulla libera circolazione dei capitali (articolo 63 TFUE) e sul diritto alla concorrenza (articoli 101 e 102 TFUE). Un'applicazione del principio dell'autorità di cosa giudicata che precluda al giudice belga di verificare se il lodo arbitrale del Tribunale arbitrale dello sport, come esaminato dal Tribunale federale svizzero, violi le disposizioni fondamentali del diritto dell'Unione e, a tal fine, di sottoporre se del caso questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, comporterebbe nelle materie succitate ostacoli all'applicazione effettiva del diritto dell'Unione che non possono essere giustificati dal principio di certezza del diritto e deve, quindi, essere considerata contrastante con il principio di effettività (sentenza del 3 settembre 2009, Fallimento Olimpclub, C-2/08, EU:C:2009:506, punti 30 e 31).
- 64 Inoltre, dall'articolo 1, dall'articolo 2, punto 1, e dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/104/UE risulta che il diritto europeo garantisce che possa essere effettivamente esercitato il diritto di chiunque abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza (dell'articolo 101 o dell'articolo 102 TFUE) a chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale danno e che, a norma del principio di efficacia, le disposizioni sostanziali e procedurali nazionali devono essere applicate in maniera tale da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di detto diritto.
- 65 Parimenti, in forza dell'articolo 47 della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente ed imparziale, precostituito per legge.
- 66 Ne consegue che, nel ritenere che i motivi dedotti attinenti alla violazione da parte della FIFA del diritto dell'Unione e dei diritti garantiti dalla CEDU sono irricevibili o infondati, senza esaminare se il lodo rispetti le disposizioni fondamentali del diritto dell'Unione di cui la ricorrente eccepisce la violazione e la cui violazione le arreca un danno di cui essa può chiedere il risarcimento, la sentenza impugnata viola tutte le disposizioni indicate nel motivo, fatta eccezione per l'articolo 149 della Costituzione (obbligo di motivazione).

**B. Secondo motivo**

- 67 Con il suo secondo motivo, vertente sull'erroneità della sentenza impugnata nella misura in cui ha respinto la domanda di risarcimento proposta nei confronti della UEFA dalla ricorrente, quest'ultima invoca la violazione delle seguenti disposizioni:
- articolo 149 della Costituzione;
  - articoli 101 e 102 TFUE;
  - articolo 1, paragrafo 1, articoli 2, 3, 4, 5 e 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea;
  - articoli 1382, 1383 e 1384 del codice civile.
- 68 Con una prima parte del motivo, la ricorrente ha fatto valere che la UEFA aveva sostenuto attivamente il divieto degli accordi di *third party ownership* o *third party investment*. In applicazione della teoria dell'equivalenza delle condizioni, occorre, quindi, ritenere che la UEFA abbia essa stessa, quanto meno indirettamente, contribuito ai vari danni subiti dalla ricorrente e debba, di conseguenza, rispondere nei suoi confronti del loro risarcimento. Alla luce dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, rientrando in tal modo tra le «imprese che hanno violato congiuntamente il diritto della concorrenza», la UEFA deve essere considerata solidalmente responsabile del danno causato da dette violazioni e deve essere pertanto tenuta a risarcire il danno nella sua integralità.
- 69 Con una seconda parte, la ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata aveva constatato che la FIFA «è un'associazione senza scopo di lucro di diritto privato svizzero che raggruppa le associazioni nazionali responsabili dell'organizzazione dell'attività calcistica e della vigilanza su di essa nei loro rispettivi paesi e territori» e che la UEFA «è un'associazione senza scopo di lucro che raggruppa le associazioni nazionali del continente europeo». In conclusione, la ricorrente ha dedotto che la UEFA è una confederazione di associazioni ed è essa stessa membro della FIFA. La UEFA ha contestato tale affermazione.
- 70 Gli articoli 101 e 102 TFUE producono effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuiscono direttamente a questi diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenze della Corte del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C-724/17, EU:C:2019:204, punto 24, e del 5 giugno 2014, Kone e a., C-557/12, EU:C:2014:1317, punto 20). La piena efficacia di queste disposizioni e, in particolare, l'effetto utile dei divieti ivi sanciti sarebbero messi in discussione se per qualsiasi parte lesa risultasse impossibile chiedere il risarcimento del danno causatole da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della



concorrenza (sentenza della Corte del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C-724/17, EU:C:2019:204, punto 2[5]). Questo diritto al pieno risarcimento è confermato dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della direttiva 2014/104/UE.

- 71 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 101 TFUE, la ricorrente ha sostenuto che tutte le decisioni di un'associazione di associazioni di imprese vincolano i suoi membri, tenuti quindi a rispettarle e a farle rispettare, cosicché tali membri sono, al pari dell'associazione di associazioni di imprese in seno alla quale detta decisione è adottata, coautori di detta decisione (sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2005, Piau/Commissione, T-193/02, EU:T:2005:22, punto 75). Non è necessario, a tal fine, che i membri dell'associazione abbiano effettivamente partecipato all'infrazione, bensì unicamente che l'associazione possa, in forza delle sue regole interne, impegnare i suoi membri (sentenza della Corte del 16 novembre 2000, Finnboard/Commissione, C-298/98 P, EU:C:2000:634).
- 72 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 102 TFUE, la ricorrente ha sostenuto che le regole emanate dalla FIFA che vietano gli accordi «*third party ownership*» o «*third party investment*» possono essere parimenti considerate come integranti un abuso di posizione dominante collettiva, ai sensi dell'articolo 102, cui partecipano sia la FIFA che la UEFA nei limiti del suo coinvolgimento statutario in seno alla FIFA, dal momento che le federazioni nazionali o le federazioni che raggruppano le società si presentano nei confronti degli operatori economici e dei consumatori come un'entità collettiva.
- 73 In forza dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, una partecipazione a un abuso di posizione dominante collettiva, vale a dire un «comportamento congiunto», può risultare dal «contributo passivo» e persino da un'«approvazione tacita di un comportamento», senza che sia richiesto che l'impresa disponga di un potere decisionale, di intervento o sanzionatorio proprio per quanto attiene all'attuazione dell'abuso di posizione dominante.
- 74 Ne consegue, a parere della ricorrente, che l'esclusione di ogni responsabilità della UEFA per i danni risultanti dall'applicazione del divieto di «*third party ownership*» o di «*third party investment*» non è giuridicamente giustificata.

### **C. Terzo motivo**

- 75 Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la sentenza impugnata nella misura in cui detta sentenza ha respinto l'azione da essa proposta avverso l'URBSFA ritenendo erroneamente che, in considerazione del valore probatorio collegato alla [decisione avente autorità] di cosa giudicata del 9 marzo 2017 del Tribunale arbitrale dello sport, l'onere di provare l'incompatibilità degli articoli 18 *bis* e 18 *ter* del regolamento STP con il diritto dell'Unione gravasse sulla ricorrente, la quale non avrebbe fornito tale prova.
- 76 La ricorrente invoca la violazione delle seguenti disposizioni:

- articolo 149 della Costituzione;
  - articolo 19, paragrafo 1, TUE;
  - articoli 18, 45, 56, 63, 101, 102, 267 e 344 TFUE;
  - articoli 15, 16 e 47 della Carta;
  - articoli 1, 2, punto 1, 4 e 5 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea;
  - principio di effettività del diritto dell’Unione europea;
  - principio del primato del diritto dell’Unione europea sulle disposizioni nazionali, risultante, in particolare, dagli articoli 4 TUE e 288 TFUE;
  - articoli da 23 a 28, 870 e 1713, § 9, del codice di procedura civile;
  - articoli 1165, 1315, 1350, 3°, 1352, 1382 e 1383 del codice civile.
- 77 La ricorrente deduce che, qualora sia dimostrata una restrizione alla libera circolazione dei capitali, garantita dall’articolo 63 TFUE, restrizione questa che può derivare da un’intesa, da un accordo o da una decisione vietati dall’articolo 101 TFUE, grava sull’autore di tale restrizione dimostrare che essa era giustificata da obiettivi legittimi, nonché proporzionata alla realizzazione di detti obiettivi.
- 78 Benché una decisione arbitrale avente autorità di cosa giudicata tra le parti abbia valore probatorio nei confronti di terzi che non erano parti della causa e possa essere loro opposta, il valore probatorio risultante da dette disposizioni non può, tuttavia, precludere l’efficacia delle disposizioni del diritto dell’Unione.
- 79 A parere della ricorrente, se ne deduce che queste disposizioni non possono comportare che l’onere di dimostrare che una restrizione alla libera circolazione dei capitali risultante da una decisione della FIFA non è giustificata da obiettivi legittimi e non è ad essi proporzionata, gravi sulla parte lesa da detta restrizione in ragione del valore probatorio che sarebbe riconosciuto a una decisione del Tribunale arbitrale dello sport di cui ha negato l’annullamento il Tribunale federale svizzero, vale a dire un organo giurisdizionale che – diversamente dai giudici belgi – non è tenuta al rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE.
- 80 Una siffatta applicazione, che attribuirebbe valore probatorio alla decisione del Tribunale arbitrale dello sport in merito alla compatibilità degli articoli 18 *bis* e 18 *ter* del regolamento STP con la libertà di circolazione dei capitali, la libertà di prestazione dei servizi e la libertà [di circolazione] dei lavoratori, nonché con gli articoli 101 e 102 TFUE, farebbe sì che, dinanzi ai giudici belgi che possono – e

devono – adire la Corte di giustizia sulle questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione, la prova dell’assenza di un obiettivo legittimo perseguito dalla misura o del carattere non proporzionato della medesima rispetto all’obiettivo perseguito graverebbe sulla persona lesa da dette restrizioni. Tale applicazione integrerebbe un ostacolo considerevole all’efficace applicazione delle regole dell’Unione in materia e deve, quindi, essere considerata contraria al principio di effettività del diritto dell’Unione.

81 Omettendo la proposizione delle questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia, la sentenza impugnata viola tutte le disposizioni dedotte nel motivo.

82 Le parti resistenti eccepiscono l’irricevibilità di tutti questi motivi.

## **VII. Valutazione della Cour de cassation (Corte di cassazione) e motivazione del rinvio**

### **A. Sul primo motivo**

83 La Cour de cassation (Corte di cassazione) ritiene che, nella sua prima parte, l’eccezione di illegittimità delle sanzioni disciplinari fondata sulla natura obbligatoria dell’arbitrato non sia fondata poiché la cour d’appel (Corte d’appello) ha preso posizione al riguardo, constatando che la ricorrente aveva confermato, successivamente all’insorgenza della lite, la competenza del Tribunale arbitrale dello sport e che la competenza di detto collegio non è stata contestata da nessuna delle parti.

84 Per quanto attiene alla seconda parte, la Cour de cassation (Corte di cassazione) dichiara che l’eccezione di irricevibilità non può essere accolta. La sentenza impugnata fonda la propria decisione di rigetto della domanda proposta dalla ricorrente contro la FIFA, non sulla mancata produzione, da parte sua, della prova delle censure dedotte dal diritto dell’Unione, ma sulla considerazione che l’autorità di cosa giudicata del lodo del 9 marzo 2017 preclude alla cour d’appel (Corte d’appello) di riesaminare la questione della compatibilità degli articoli 18 *bis* e 18 *ter* del regolamento STP con detto diritto.

85 A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati; gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

86 Ai sensi dell’articolo 47 della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

87 La direttiva 2014/104/UE prevede:

- all’articolo 1, primo comma, che detta direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o un’associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno; essa stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l’Unione;
  - all’articolo 2, punto 1, che, ai fini di detta direttiva, si intende per «violazione del diritto della concorrenza» una violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE o del diritto nazionale della concorrenza;
  - all’articolo 4 che, a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto, conferito dall’Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza e che, a norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell’articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale.
- 88 Nella sua sentenza del 23 marzo 1982, Nordsee (102/81, EU:C:1982:107), la Corte di giustizia ricorda che l’importante è che il diritto comunitario sia interamente osservato nel territorio di tutti gli Stati membri, non avendo le parti di un contratto la facoltà di derogarvi, e richiama l’attenzione sul fatto che se un arbitrato convenzionale solleva questioni di diritto comunitario, il giudice ordinario può esaminarle vuoi nell’ambito del contributo che offre agli organi arbitrali, in particolare assistendoli in taluni atti processuali o nell’interpretare il diritto da applicare, vuoi nell’ambito del controllo del lodo arbitrale, più o meno ampio a seconda dei casi, che spetta ad esso in caso di appello, di opposizione, di exequatur o di qualsiasi altra impugnazione contemplata dalla normativa nazionale di cui trattasi.
- 89 Nella sua sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C-284/16, EU:C:2018:158), la Corte di giustizia illustra che, per garantire la preservazione delle caratteristiche specifiche e dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione, i Trattati hanno istituito un sistema giurisdizionale destinato ad assicurare la coerenza e l’unità nell’interpretazione del diritto dell’Unione; che, in tale ambito, conformemente all’articolo 19 TUE, spetta ai giudici nazionali e alla Corte di giustizia garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, nonché la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti agli amministrati in forza di detto diritto e che, in tale contesto, la chiave di volta del sistema giurisdizionale così concepito è costituita dal procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE, il quale, instaurando un dialogo da giudice a

giudice proprio tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mira ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai Trattati.

- 90 Nella sua sentenza del 7 aprile 2022, *Avio Lucos* (C-116/20, EU:C:2022:273), detto stesso giudice decide, da un lato, che al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione. Di conseguenza, il diritto dell'Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con tale diritto. Dall'altro, le modalità di attuazione del principio dell'autorità di cosa giudicata rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi. Esse non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).
- 91 Dopo aver constatato che, «*ai sensi dell'articolo 1713, § 9, del Code judiciaire, "il lodo ha, nei rapporti tra le parti, i medesimi effetti di una decisione di un tribunale"*» e che, «*in forza degli articoli 24 e 28 del Code judiciaire, ogni decisione definitiva acquisisce, a far data dalla sua pronuncia, autorità di cosa giudicata (...) e ogni decisione passa in giudicato quando non può più essere sottoposta ad opposizione o appello, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e impregiudicati gli effetti dei ricorsi straordinari*», la sentenza impugnata osserva che «*risulta da queste disposizioni di legge che un lodo arbitrale acquisisce autorità di cosa giudicata alla data in cui è pronunciato senza che debba essere preliminarmente espletata una procedura di exequatur, con riserva di riforma in appello dinanzi ad altri arbitri o di un annullamento da parte del giudice statale*».
- 92 Essa dichiara che il lodo arbitrale del 9 marzo 2017 è definitivo e ha acquisito autorità di cosa giudicata, che esso definisce la controversa questione della compatibilità degli articoli 18 *bis* e 18 *ter* del regolamento con il diritto dell'Unione e che, di conseguenza, i motivi tratti dall'asserita illegittimità di detti articoli alla luce delle disposizioni del Trattato FUE e del primo protocollo addizionale alla CEDU sono irricevibili in ragione dell'autorità di cosa giudicata acquisita dal lodo.
- 93 In questa parte del motivo viene lamentato il fatto che la sentenza impugnata omette di esaminare se il lodo del Tribunale arbitrale dello sport del 9 marzo 2017, cui essa riconosce autorità di cosa giudicata, rispetti le disposizioni fondamentali del diritto dell'Unione di cui la ricorrente deduce la violazione sostenendo che ne deriverebbe un danno a suo carico, e ciò benché detto lodo non

sia stato oggetto di un controllo di conformità a detto diritto che consenta di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

- 94 L'esame di questa parte del motivo presuppone l'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE e la presentazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, anteriormente all'adozione della decisione, della prima questione formulata nel dispositivo della sentenza.

**B. *Sul secondo motivo***

- 95 La Cour de cassation (Corte di cassazione) ritiene che la prima parte del secondo motivo sia carente in punto di fatto poiché la cour d'appel (Corte d'appello) ha preso posizione al riguardo, osservando che la circostanza che la UEFA abbia attivamente sostenuto il divieto controverso è irrilevante dal punto di vista della responsabilità civile, tanto più che, tenuto conto della sua posizione nella classifica nel 2015, la partecipazione della ricorrente alle partite organizzate dalla UEFA era puramente ipotetica.
- 96 Essa dichiara che l'esame della seconda parte del secondo motivo richiede di effettuare verifiche che eccedono i suoi poteri, cosicché detto motivo è irricevibile per un motivo specifico del procedimento di cassazione.

**C. *Sul terzo motivo***

- 97 La Cour de cassation (Corte di cassazione) ne dichiara la ricevibilità poiché esso non richiede, da parte sua, una valutazione, in punto di fatto, della rilevanza dei motivi dedotti dalla ricorrente per superare la prova tratta dal lodo arbitrale; il motivo vertente sulla violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE è, inoltre, di ordine pubblico e può essere sollevato per la prima volta dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione). Se il motivo fosse fondato, la violazione di questa disposizione sarebbe sufficiente a comportare la cassazione.
- 98 La sentenza impugnata respinge la domanda proposta dalla ricorrente contro l'URBSFA in virtù del fatto che *«una sentenza è opponibile nei confronti dei terzi nel senso che la sua stessa esistenza in seno all'ordinamento giuridico si impone a tutti»*, che *«l'opponibilità della sentenza ai terzi significa che il valore probatorio di quanto deciso in merito a una questione controversa o a un punto controverso può essere invocato contro e dai terzi, fatta salva la prova contraria»*, che *«detta regola vale per il lodo arbitrale»* e che le deduzioni della ricorrente non inficiano il valore probatorio del lodo del Tribunale arbitrale dello sport del 9 marzo 2017.
- 99 Il motivo lamenta che la sentenza impugnata fa gravare sulla ricorrente l'onere di superare la presunzione tratta da detto lodo, secondo la quale le restrizioni risultanti dagli articoli 18 *bis* e 18 *ter* del regolamento STP sarebbero conformi alle disposizioni fondamentali del diritto dell'Unione di cui la ricorrente deduce la violazione sostenendo che ne deriverebbe un danno a suo carico, e ciò benché

detto lodo non sia stato oggetto di un controllo di conformità al diritto dell'Unione che consenta di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

- 100 L'esame del motivo, in detta parte, presuppone l'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE. Prima dell'adozione della decisione, si rende, quindi, necessario sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seconda questione formulata nel dispositivo della presente sentenza.

DOCUMENTO DI LAVORO